

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 febbraio 2014, n. 10

Trasferimento ai Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (TO) della proprietà dell'impianto olimpico di risalita "sciovia Fraiteve 3".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che la legge 9 ottobre 2000 n. 285 ha dettato disposizioni per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "Piano degli interventi" ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia") con il compito di assolvere alle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti ed infrastrutture;
- che il Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, costituito presso la Regione Piemonte dalla legge n. 48 del 26 marzo 2003, ha provveduto, con deliberazione n. 155 del 22 dicembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 30.03.2006, in esecuzione dei compiti attribuitigli, ad individuare i destinatari finali, intesi come proprietari finali, per tutti i beni olimpici realizzati sul territorio regionale;
- che la Regione Piemonte è stata, fra gli altri, individuata dal Comitato di Regia quale destinatario finale dell'impianto olimpico denominato "sciovia Fraiteve 3" (R02), di cui ha acquisito la proprietà, nel Comprensorio della Vialattea, nei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino);
- che in conformità alla destinazione finale così approvata l'Agenzia ha provveduto con relativo decreto agli espropri ed agli asservimenti delle aree a favore della Regione Piemonte;
- che l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 ("legge finanziaria per l'anno 2013") dispone il trasferimento ai Comuni o, se già costituite, alle Unioni di Comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, degli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. n. 2/2009, e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci, di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge, da intendersi in tutte le loro componenti mobiliari ed immobiliari di proprietà regionale, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste;
- che il comma 2 del citato art. 12 prevede, per gli impianti insistenti su più ambiti comunali, il trasferimento ai Comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti Unioni di Comuni ove già costituite, disponendone altresì la gestione unitaria ed in forma associata;
- che la richiamata legge regionale stabilisce che ai suddetti trasferimenti sia data attuazione con decreti del Presidente della Giunta Regionale;
- che i Comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti, sino alla loro naturale scadenza;

- che con deliberazione n. 33-5828 del 21 maggio 2013 la Giunta Regionale ha autorizzato, nelle more del trasferimento in proprietà, la Direzione Risorse Umane e Patrimonio alla sottoscrizione dei singoli verbali di consegna e pattuizioni correlate, per l'immissione anticipata dei Comuni nel possesso degli impianti di risalita e di innevamento programmato di proprietà regionale di cui all'allegato A) alla deliberazione, fra i quali risulta quello sopra indicato;
- che, per il suddetto impianto nei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino), è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte e dai Comuni medesimi apposito verbale di consegna e pattuizioni correlate repertorio n. 249 in data 15 luglio 2013;
- che, trattandosi di atto obbligatorio per legge preceduto da immissione anticipata di terzi nel possesso, è urgente e indifferibile procedere al passaggio della piena titolarità dell'impianto a favore dei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino), al fine di consentire a questi ultimi tutte le azioni d'uso e tutela legate alla proprietà e conseguentemente liberare la Regione da responsabilità su un bene da altri gestito;
- che gli immobili acquisiti dalla Regione Piemonte per effetto del predetto decreto di esproprio adottato dall'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e che costituiscono oggetto di trasferimento in proprietà ai Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino) sono meglio individuati nell'elenco di cui all'allegato A) al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- che nel suddetto elenco sono altresì individuate le aree già asservite dall'Agenzia a favore della Regione Piemonte per assicurare la funzionalità, la manutenzione e la sicurezza dell'impianto stesso e delle piste sciabili, servitù anch'esse oggetto di trasferimento ai Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino) e di cui si chiede la trascrizione di precisazione dei dati catastali;

Tutto ciò premesso,

decreta

- 1) Con effetto dalla data del presente decreto è trasferita ai Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino), in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione dell'impianto gravante sui rispettivi territori, in conformità al disposto dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013, la piena titolarità delle aree e dell'impianto "sciovia Fraiteve 3" (R02), insistente nei Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino), in tutte le sue componenti mobiliari ed immobiliari, aree ed impianto meglio individuati, per quanto attiene alla componente immobiliare, nell'allegato A) al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) dalla stessa data sono altresì trasferite ai Comuni di Cesana Torinese e Sestriere (Torino) le servitù individuate nel richiamato allegato A), già costituite con apposito decreto a favore della Regione Piemonte dall'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 per assicurare la funzionalità, la manutenzione e la sicurezza dell'impianto stesso e delle piste sciabili e di cui si chiede la trascrizione di precisazione dei dati catastali.

Il presente decreto costituisce titolo per ogni necessaria formalità di trascrizione, a cura della Regione Piemonte, nei pubblici registri immobiliari. Trattasi di trasferimento senza corrispettivo a favore di ente pubblico territoriale, disposto in attuazione del principio di sussidiarietà dall'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013. Ai fini fiscali si chiede conseguentemente l'applicazione di tutte le agevolazioni in materia ed in particolare:

- l'esenzione dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, così come previsto dalla normativa fiscale in materia di atti a titolo gratuito ed in particolare in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 346/1990 e degli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347/1990;
- l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del n. 16 dell'allegato "B" al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Il presente decreto è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Roberto Cota

Allegato

ALLEGATO A

Comune	Sezione	Impianto	Denominazione	Particelle in proprietà	Superficie	Particelle asservite	Superficie catastale	Superficie asservita
Cesana Torinese		R02	Sciovia Fraiteve 3	C.F. Foglio 8 n. 12 Cat. D/6 (già E.U.)				
Cesana Torinese	Cesana Torinese	R02	Sciovia Fraiteve 3			C.T. Foglio 8 n. 16	ha 150 are 87 ca 52	are 87 ca 35
Sestriere	Champlas du Col	R02	Sciovia Fraiteve 3		are 01 ca 89			
Sestriere		R02	Sciovia Fraiteve 3	C.F. Foglio 1 n. 315 C.F. Foglio 1 n. 318 cat. D/6 (già E.U.)				
Sestriere	Champlas du Col	R02	Sciovia Fraiteve 3			C.T. Foglio 1 n. 320	ha 281 are 84 ca 23	are 81 ca 53